



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 63/2014

Oggetto: modalità di attuazione dell'articolo 19, comma 7, del DPCM 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.”.

IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI gli articoli 19 (*Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale*), 20 (*Funzioni*), 21 (*Organi e Statuto*) e 22 (*Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali*) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi, come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, successivamente, dall'art. 2, comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO, in particolare, il comma 2, dell'art. 22, del citato decreto legge n. 83/2012 che prevede, tra l'altro, che “... il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 20 dicembre 2012, con il quale l'Ing. Agostino Ragosa è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s. m. i. relativo al Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

VISTI gli articoli 4 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2013 (G.U. n. 117 del 21/5/2013), emanato ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

CONSIDERATO che l'articolo 19, comma 7, del suddetto DPCM 22 febbraio 2013 prescrive che “*Il certificato qualificato può contenere l'indicazione che l'utilizzo della chiave privata per la generazione della firma è subordinato alla verifica da parte del certificatore della validità del certificato qualificato e dell'eventuale certificato di attributo. All'attuazione del presente comma si provvede con le modalità stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.*”;

PRESO ATTO che il suddetto DPCM 22 febbraio 2013 affida all'AgID la definizione, con propri provvedimenti, le modalità di attuazione dell'articolo 19, comma 7;


RITENUTO utile rendere disponibili firme digitali e firme elettroniche qualificate che non richiedano per la loro verifica l'accesso ai servizi di pubblicazione dello stato dei certificati qualificati;

VISTA la proposta del responsabile per l'accreditamento e la vigilanza dei certificatori qualificati dott. Stefano Arbia;

DETERMINA

di definire come segue le modalità di attuazione dell'articolo 19, comma 7, del DPCM 22 febbraio 2013.

1. I certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che rendono disponibili modalità di firma digitale o firma elettronica qualificata atte a garantire, in ogni circostanza, la verifica della validità del certificato qualificato al momento della generazione della firma, possono dichiarare tale caratteristica all'interno del certificato qualificato.
2. La dichiarazione di cui al punto 1 è effettuata attraverso la codifica nel campo *CertificatePolicies* del certificato qualificato dei seguenti elementi:
 - a. *PolicyIdentifier object identifier* (OID) 1.3.76.16.3;
 - b. i seguenti *userNotice* di tipo *explicitText*:
 - The qualified certification service provider that issued this certificate ensures that the signatures based on this certificate have been generated during the period of validity of the certificate
 - Il certificatore garantisce che le firme basate su questo certificato qualificato sono valide in quanto il certificato ad esse associato era valido al momento della generazione delle firme
3. Le modalità di firma digitale o firma elettronica qualificata di cui al punto 1 prevedono la presenza dell'indicazione temporale del momento di generazione della firma attraverso l'attributo *signingTime*, generato dal certificatore.
4. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al punto 3, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo.
5. Quanto disposto ai punti precedenti è applicabile anche ad eventuali certificati di attributo.
6. Al fine di fornire agli utenti una corretta informazione circa la validità delle firme digitali e firme elettroniche qualificate cui sono associati i certificati di cui ai punti precedenti, i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) aggiornano le applicazioni di verifica delle firme di cui all'articolo 14 del DPCM 22 febbraio 2013 entro dodici mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento.
7. La verifica delle firme digitali e firme elettroniche qualificate basate su certificati conformi alla presente deliberazione, effettuata con applicazioni conformi al presente provvedimento, non richiede l'accesso alle informazioni di revoca pubblicate dai certificatori ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del DPCM 22 febbraio 2013.
8. Gli obblighi inerenti alla gestione della sospensione e revoca dei certificati di cui al DPCM 22 febbraio 2013 restano invariati.
9. Il presente provvedimento è applicabile esclusivamente nel caso in cui il dispositivo di generazione della firma sia sotto il pieno controllo del certificatore.



10. I certificatori che intendono avvalersi del presente provvedimento, aggiornano il manuale operativo di cui all'articolo 40 del DPCM 22 febbraio 2013 descrivendo le modalità con cui è garantito quanto previsto al precedente punto 9.

La presente determinazione è pubblicata, ai sensi dall'articolo 4, comma 2 del DPCM 22 febbraio 2013, sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Roma, 30 aprile 2014

**IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Agostino RAGOSA